

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO  
COMMERCIALISTI**

## NOVITÀ

---

4	TUTTI I SOGGETTI	Agevolazioni per gli immobili - Novità della legge di bilancio 2017
6	IMPRESE	Imposta sul reddito d'impresa (IRI) - Novità della legge di bilancio 2017
8	SOGGETTI IVA	IVA - Novità della legge di bilancio 2017
10	TUTTI I SOGGETTI	Regime di cassa per le imprese minori - Novità della legge di bilancio 2017
13	TUTTI I SOGGETTI	Pubblicazione degli studi di settore revisionati per il 2016
14	IMPRESE	Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti - Approvazione delle tabelle ACI per il 2017
14	TUTTI I SOGGETTI	Aggiornamento dei principi contabili nazionali
16	SOGGETTI IVA	Nuovo modello di dichiarazione d'intento - Validità del modello precedente - Chiarimenti
17	IMPRESE	Utilizzo in compensazione del c.d. "school bonus" - Istituzione del codice tributo
18	TUTTI I SOGGETTI	Imposta sulle successioni - Nuovo modello di dichiarazione
18	CONTRIBUENTI FORFETARI EXL. 190/2014	Controlli automatizzati relativi al regime forfetario ex L. 190/2014 - Versamento parziale delle somme dovute - Istituzione dei codici tributo
19	SOCIETÀ	Modalità di costituzione delle <i>start up</i> innovative in forma di srl
20	SOGGETTI IRES	Perdite trasferite al consolidato
21	SOGGETTI PRIVATI	Canone RAI - Utenze addebitabili e determinazione dell'importo 2017
22	DIPENDENTI	Riscatto dei periodi contributivi - Presentazione delle domande esclusivamente in via telematica

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

---

24	TUTTI I SOGGETTI	Diminuzione del tasso di interesse legale
24	TUTTI I SOGGETTI	Ridenominazione dei codici tributo per i versamenti con i Modelli F24 e F24-EP

**PROCEDURE PRATICHE**

---

30 TUTTI I SOGGETTI

Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

FISCALE

## AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Art. 1 co. 2 e 3 della L. 11.12.2016 n. 232

### TUTTI I SOGGETTI

I commi 2 e 3 dell'art. 1 della L. 232/2016 prevedono, oltre alla proroga delle detrazioni previste per gli interventi di recupero edilizio e per quelli di riqualificazione energetica, l'introduzione di maggiori incentivi sia per gli interventi sulle parti comuni condominiali, sia per quelli che riguardano le misure antisismiche.

### DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

#### Interventi sulle parti comuni condominiali

La detrazione del 65% spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura:

- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante risparmio energetico, dall'1.1.2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,

con la facoltà di successiva cessione del credito.

La detrazione non può essere ceduta a:

- istituti di credito;
- intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro l'1.3.2017.

#### **DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-*bis* citato.

#### **DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI – PROROGA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA**

Tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per i recuperi edilizi, la lett. i) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

#### **Detrazione prorogata fino al 2021 per interventi autorizzati dall'1.1.2017**

È stabilito che nel caso in cui gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-*bis* del TUIR:

- posseggano le procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017,
- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274,
- si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,

la detrazione IRPEF/IRES:

- spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno;
- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

#### **Potenziamento della detrazione IRPEF/IRES**

L'aliquota della detrazione aumenta:

- al 70% (75% se gli interventi sono eseguiti su parti comuni condominiali) nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'80% (85% se gli interventi sono eseguiti su parti comuni condominiali) nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

## DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (C.D. *BONUS* MOBILI) - PROROGA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA

La disciplina relativa al c.d. “*bonus* mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013 non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche.

Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50%:

- per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017,
- per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
- a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2016.

La detrazione IRPEF del 50%, inoltre:

- è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

FISCALE

## IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

L. 11.12.2016 n. 232

IMPRESE

Con decorrenza dall'1.1.2017, è stata introdotta l'imposta sul reddito d'impresa (c.d. “IRI”), le cui disposizioni sono state riportate nel nuovo art. 55-*bis* del TUIR.

### SOGGETTI AMMESSI

Possono optare per l'IRI i seguenti soggetti:

- imprenditori individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Affinché si possa applicare tale regime, occorre che i soggetti sopracitati adottino il regime della contabilità ordinaria.

Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l'opzione della c.d. “piccola trasparenza fiscale”.

### ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per l'IRI:

- deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione;
- ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.

## REGIME IMPOSITIVO

Ai fini impositivi, le disposizioni in materia di IRI comportano la separazione tra:

- il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;
- gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa.

Per le società non si applica, quindi, il regime dell'imputazione dei redditi per trasparenza ex art. 5 del TUIR.

## BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA APPLICABILE

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR).

Dal reddito imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico dell'utile e delle riserve di utili. L'importo deducibile di tali prelievi è determinato:

- nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti;
- al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.

Su tale base imponibile si applica l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia l'aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).

## IMPOSIZIONE IN CAPO ALL'IMPRENDITORE O AI SOCI DELLE SOMME PRELEVATE

Gli utili ritratti dall'impresa:

- scontano l'imposizione progressiva in capo al percettore;
- sono qualificati come reddito d'impresa.

## PERDITE FISCALI NEL REGIME IRI

Le perdite maturate in vigenza dell'opzione IRI:

- sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi;
- per l'intero importo che trova capienza in essi.

La disciplina delle perdite, quindi, risulta più favorevole di quella ordinariamente prevista per le imprese soggette all'IRPEF (perché la deduzione avviene oltre il quinto anno successivo anche per i soggetti che non si trovano nei primi tre anni di attività) e all'IRES (perché non opera, ai fini del riporto, il limite dell'80% del reddito di ciascun esercizio successivo).

## DISPOSIZIONI IN ENTRATA NEL REGIME IRI

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell'ingresso nel regime IRI:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore;
- non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI;
- si presumono prioritariamente distribuite.

## DISPOSIZIONI IN USCITA DAL REGIME IRI

All'uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate:

- costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensazione dei redditi d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata);
- l'eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

A tal fine, occorre considerare l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione delle stesse.

FISCALE

## IVA - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

L. 11.12.2016 n. 232

### SOGGETTI IVA

La L. 232/2016 introduce alcune novità in materia di:

- aliquote IVA;
- note di variazione IVA.

Inoltre, con decorrenza dall'1.1.2018, vengono introdotti:

- l'istituto del Gruppo IVA;
- la c.d. "lotteria degli scontrini".

## NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA

L'art. 1 co. 631 della L. 232/2016 rinvia di un anno (e rimodula) gli aumenti previsti per l'aliquota IVA ordinaria (22%) e per quella "ridotta" del 10%.

Per quanto riguarda l'aliquota IVA ordinaria, viene stabilito che essa sarà innalzata:

- al 25% a decorrere dall'1.1.2018;
- al 25,9% a decorrere dall'1.1.2019.

L'aliquota ridotta, invece, sarà innalzata dal 10% al 13% a decorrere dall'1.1.2018.

Viene modificata, in tal modo, la clausola di salvaguardia introdotta con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).

Inoltre, l'art. 1 co. 33-35 della L. 232/2016 elimina il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di trasporto urbano effettuate con mezzi idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (art. 10 co. 1 n. 14) del DPR 633/72).

Per tali prestazioni viene ora disposta, a partire dall'1.1.2017, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%.

Con l'art. 1 co. 45 della L. 232/2016 viene altresì prevista la possibilità, per il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, di adottare, entro il 31.1.2017, un decreto che innalzi le percentuali di compensazione applicabili:



- alle cessioni di animali vivi della specie bovina (dal 7,65% fino a un massimo del 7,7%);
- alle cessioni di animali vivi della specie suina (dal 7,95% fino a un massimo dell'8%).

## NOVITÀ IN MATERIA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA

La legge di bilancio 2017 elimina le disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 126 della L. 208/2015 in materia di emissione di note di variazione IVA in diminuzione a seguito dell'assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale.

Pertanto, l'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, nella formulazione ripristinata dall'art. 1 co. 567 della L. 232/2016, dispone che, nell'ipotesi in cui non sia pagato il corrispettivo e il cessionario o committente dell'operazione sia assoggettato a una procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà attendere il verificarsi dell'"infruttuosità" della procedura per poter emettere la nota di variazione IVA.

Inoltre, con l'abrogazione dell'art. 26 co. 5 secondo periodo del DPR 633/72, viene ripristinato l'obbligo, per il cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale, di annotare la nota di variazione IVA sul registro delle vendite o sul registro dei corrispettivi (fatto salvo il diritto di restituire l'importo al cedente o prestatore).

## ISTITUZIONE DEL GRUPPO IVA

L'art. 1 co. 24 della legge di bilancio 2017 introduce nell'ordinamento nazionale il nuovo istituto del Gruppo IVA, che consente ai soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa di agire come un soggetto d'imposta unitario nei confronti di terzi.

La relativa disciplina viene inserita nel nuovo Titolo V-*bis* del DPR 633/72 e risulta alternativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 73 co. 3 del medesimo decreto, in materia di liquidazione IVA di gruppo (tali disposizioni subiscono, a loro volta, alcune modifiche per effetto dell'art. 1 co. 27 e 30 della legge di bilancio 2017).

Sotto il profilo soggettivo, l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA, vincolante per un periodo minimo di tre anni, può essere esercitata esclusivamente da soggetti passivi IVA:

- stabiliti in Italia;
- che esercitano attività d'impresa, arte o professione;
- e per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-*ter* del DPR 633/72.

Si precisa che non è ammessa la possibilità di scegliere la composizione del Gruppo, in quanto la manifestazione di volontà deve essere esercitata obbligatoriamente da tutti i soggetti per i quali ricorrano le condizioni di legge.

Poiché il Gruppo IVA è considerato un soggetto d'imposta unico:

- le operazioni effettuate "all'interno" del Gruppo non assumono rilevanza ai fini IVA;
- le operazioni effettuate tra un soggetto partecipante e un terzo si considerano poste in essere tra il Gruppo e il terzo.

Tuttavia, la nuova disciplina troverà applicazione soltanto a partire dall'1.1.2018.

## “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

L'art. 1 co. 540 della L. 232/2016 prevede che, a partire dall'1.1.2018, gli scontrini e le ricevute fiscali, appositamente integrati con il codice fiscale dell'acquirente, potranno essere utilizzati quali titoli per la partecipazione all'estrazione di premi nell'ambito di una lotteria nazionale.

Si precisa, però, che sono ammesse alla partecipazione soltanto le persone fisiche residenti in Italia, relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati:

- al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione;
- presso commercianti al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

All'atto dell'acquisto, ciascun acquirente dovrà richiedere che il documento emesso dall'esercente (con modalità elettroniche) sia integrato con il proprio codice fiscale, e l'esercente dovrà trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate mediante il registratore telematico di cui è dotato.

La partecipazione sarà possibile anche in caso di acquisti documentati mediante fattura, purché i dati siano ugualmente trasmessi in via telematica.

Sebbene si disponga che la lotteria sarà introdotta a regime soltanto a partire dall'1.1.2018, si prevede l'attivazione di una fase sperimentale a partire dall'1.3.2017, nell'ambito della quale la partecipazione alla lotteria sarà possibile limitatamente agli acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito.

FISCALE

## REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Art. 1 co. 17 – 23 della L. 11.12.2016 n. 232

### TUTTI I SOGGETTI

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) riforma la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”, vale a dire le imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73), prevedendo l'abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell'adozione del principio di cassa.

La riforma ha comportato:

- un'ampia modifica dell'art. 66 del TUIR, recante la disciplina a fini reddituali dell'impresa minore;
- la modifica dell'art. 5-*bis* del DLgs. 446/97 in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori;
- la completa sostituzione dell'art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile.

La nuova disciplina è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ossia dal 2017 per i soggetti solari.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 232/2016 possono essere fornite disposizioni attuative con apposito DM.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Dal 2017, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR (dividendi e interessi attivi) percepiti nel periodo d'imposta;
- quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (nuovo art. 66 co. 1 primo periodo del TUIR).

Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66 co. 1 secondo periodo del TUIR (ossia ricavi da destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ex art. 57 del TUIR, proventi immobiliari ex art. 90 co. 1 del TUIR, plusvalenze e sopravvenienze attive ex artt. 86 e 88 del TUIR, minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR). Inoltre continuano a concorrere alla formazione del reddito gli altri componenti indicati ai co. 2 (quote di ammortamento, perdite su crediti e di beni strumentali, accantonamenti di previdenza e quiescenza) e 3 primo e secondo periodo (proventi e oneri esclusi dal reddito, spese di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi) dell'art. 66 del TUIR.

Sono stati espunti dall'art. 66 co. 1 e 3 del TUIR i riferimenti:

- agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR (concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze);
- all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (principio generale di competenza e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva);
- alla possibilità di dedurre nell'esercizio di registrazione del contratto le spese per importi non superiori a 1.000,00 euro relative a contratti a corrispettivi periodici (previgente art. 66 co. 3 terzo e quarto periodo del TUIR).

Sono confermate le deduzioni forfetarie non documentate a favore di soggetti che svolgono determinate attività (intermediari e rappresentanti del commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese di autotrasporto di merci per conto terzi).

## RIMANENZE FINALI DEDUCIBILI NEL PRIMO ANNO DI ADOZIONE DEL NUOVO REGIME

Ai fini della determinazione del reddito non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali di cui agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR. Infatti, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

## DISCIPLINA TRANSITORIA IN CASO DI PASSAGGIO TRA REGIMI

Al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposta, viene disciplinato il trattamento dei componenti reddituali nell'ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa; in sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi (art. 1 co. 19 della L. 232/2016).

## PROFILI IRAP

L'art. 1 co. 20 della L. 232/2016 interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il co. 1-*bis* all'interno dell'art. 5-*bis* del DLgs. 446/97. Si dispone, in particolare, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata secondo i criteri di cui all'art. 66 del TUIR. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.

## ADEMPIMENTI CONTABILI

Al fine di adeguare alle nuove modalità di determinazione del reddito gli adempimenti contabili a carico delle imprese minori, è stato sostituito integralmente l'art. 18 del DPR 600/73. Restano immutati i soggetti che possono accedere al regime contabile semplificato, nonché i limiti di ricavi (400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività).

Dall'1.1.2017, dovranno essere tenuti i seguenti registri contabili:

- registri cronologici separati riservati all'annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute (nuovo art. 18 co. 2 del DPR 600/73); in tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- registri prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72);
- registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
- libro unico del lavoro, se necessario (art. 39 del DL 112/2008).

Rispetto al sistema previgente viene abolito il registro delle entrate e delle uscite in precedenza riservato a coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

## TENUTA SEMPLIFICATA DEI REGISTRI CONTABILI

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. La semplificazione comporta:

- la separata annotazione sui registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta;
- l'annotazione su detti registri dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

Un'ulteriore semplificazione contabile è prevista dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

FISCALE

## PUBBLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE REVISIONATI PER IL 2016

DM 22.12.2016

TUTTI I SOGGETTI

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i DM 22.12.2016 che approvano le revisioni degli studi di settore relativi a:

- 18 studi del comparto del commercio;
- 7 studi del comparto dei professionisti;
- 20 studi del comparto delle manifatture;
- 12 studi del comparto dei servizi.

Gli studi approvati si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2016. Ai sensi dell'art. 8 del DL 185/2008, possono essere successivamente integrati per tener conto dello stato di crisi economica.

È stato pubblicato anche il DM 22.12.2016 di approvazione delle territorialità specifiche.

### RIFORMA DEGLI STUDI DI SETTORE

Gli interventi sopra indicati sono volti a consentire la regolare applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016 (UNICO 2017). Dal 2017, invece, diventerà operativa la riforma disposta dall'art. 7-bis del DL 193/2016, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale. Contestualmente, cesseranno di avere efficacia le disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri contabili ai fini dell'accertamento.

FISCALE

## AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2017

Comunicato Agenzia delle Entrate 22.12.2016

IMPRESE

Sono state pubblicate, sul S.O. n. 58 della *G.U.* 22.12.2016 n. 298, le tabelle nazionali relative al periodo d'imposta 2017 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

### DETERMINAZIONE DEL *FRINGE BENEFIT* DEL DIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce *fringe benefit* il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.

### APPLICAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2017

Le tabelle pubblicate sono valide per il 2017 e sono suddivise in:

- autoveicoli in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione (es. ibridi-elettrici);
- autoveicoli fuori produzione, anch'esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, gpl-metano e ibridi-elettrici);
- motoveicoli.

BILANCIO

## AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Nuovi documenti OIC 9, OIC 10, OIC 12, OIC 13, OIC 14, OIC 15, OIC 16, OIC 17, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 21, OIC 23, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 28, OIC 29, OIC 31, OIC 32

TUTTI I SOGGETTI

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito Internet ([www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it)) le versioni definitive dei nuovi principi contabili nazionali, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").

Il procedimento di aggiornamento è stato realizzato al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") e, dunque, le modifiche da esso apportate alla disciplina del bilancio delle società di capitali.

## PROCEDIMENTO DI REVISIONE

Il compito di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015 è stato assegnato all'OIC dall'art. 12 co. 3 del medesimo decreto. La revisione ha avuto inizio con la pubblicazione (dal mese di marzo al mese di luglio 2016) delle bozze dei nuovi documenti. L'OIC si è dedicato prioritariamente all'esame degli istituti introdotti dal DLgs. 139/2015 aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente disciplina.

Le bozze sono state, quindi, sottoposte a consultazione pubblica.

Le osservazioni ricevute in questa fase sono state raccolte e analizzate dall'OIC e hanno determinato il riesame dei profili qualificanti la nuova disciplina contabile.

Infine, le istituzioni e le autorità nazionali interessate alla materia contabile hanno rilasciato i rispettivi pareri privi di osservazioni.

## DOCUMENTI AGGIORNATI

Nella seguente tabella sono riportati i principi contabili sottoposti ad aggiornamento.

Documento	Titolo
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

È stato, inoltre, emesso il nuovo principio contabile OIC 32 (Strumenti finanziari derivati).

Sono stati, invece, abrogati i documenti OIC 22 (Conti d'ordine) e OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).

## RILEVANZA E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

La relazione illustrativa al DLgs. 139/2015 ha evidenziato che occorre fare riferimento ai principi contabili *“per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”*.

Conformemente a quanto richiamato, nel rivedere i singoli *standard* contabili sulla base delle novità legislative, l'OIC ha provveduto alla declinazione pratica dei principi generali della rilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.) e della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co. 1 n. 1-bis c.c.).

L'individuazione, sulla base delle prassi operative, di eventuali nuove fattispecie concrete di applicazione di tali principi generali comporterà un'ulteriore integrazione degli *standard* contabili.

L'attività di revisione del documento OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) sarà l'occasione per inquadrare a livello più generale i principi in esame.

FISCALE

## NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO - VALIDITÀ DEL MODELLO PRECEDENTE - CHIARIMENTI

Ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2016 n. 120

### SOGGETTI IVA

Con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di natura operativa circa l'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento approvato con provv. 2.12.2016 n. 213221.

## VALIDITÀ DEL VECCHIO MODELLO

Viene precisato che il vecchio modello (approvato con provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014) deve essere utilizzato per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017. Per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato il 2.12.2016.

È previsto, però, che la dichiarazione emessa prima dell'1.3.2017 con il vecchio modello resti valida anche per le operazioni d'acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 del modello medesimo, e non i campi 3 e 4.



In tal caso, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell'importo indicato in uno dei due campi.

Invece, nella diversa ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da"), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017:

- la dichiarazione avrà validità limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;
- e occorrerà presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate successivamente.

Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i campi 3 e 4 citati, non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.

## MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DEL PLAFOND

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" del modello deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti del fornitore.

La stessa Agenzia, dunque, invita gli operatori a prestare particolare attenzione alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, in quanto esso non deve mai eccedere l'importo indicato nel campo 2 di cui sopra.

FISCALE

## UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL C.D. "SCHOOL BONUS" - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

Ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2016 n. 115

IMPRESE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2016 n. 115, è stato istituito il codice tributo "6873", utilizzabile dall'1.1.2017 per consentire la compensazione tramite modello F24 del c.d. "school bonus" da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa (in base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20).

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il codice tributo "6873", utilizzabile dall'1.1.2017, deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati":
- deve essere indicato quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".

FISCALE

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE

Prov. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243

### TUTTI I SOGGETTI

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243, sono stati approvati:

- il nuovo modello di dichiarazione di successione;
- le relative istruzioni;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in essi contenuti.

### DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO

Il nuovo modello sarà utilizzabile dal 23.1.2017, per tutte le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni).

Fino al 31.12.2017, tuttavia, sarà ancora possibile usare il “vecchio” modello 4, approvato con DM 10.1.92.

### CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO

Il nuovo modello si caratterizza per una maggiore articolazione (si compone di ben 17 quadri) rispetto al precedente ed, in particolare perché consente di:

- operare contestualmente alla dichiarazione anche la le volture catastali;
- rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il nuovo modello può essere presentato per via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- direttamente dal contribuente abilitato all'uso dei servizi telematici;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322.

In alternativa, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.

FISCALE

## CONTROLLI AUTOMATIZZATI RELATIVI AL REGIME FORFETARIO EXL. 190/2014 - VERSAMENTO PARZIALE DELLE SOMME DOVUTE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

Ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 122

CONTRIBUENTI  
FORFETARI  
EXL. 190/2014

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2016 n. 122, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni da controlli automatizzati (ex art. 36-bis del DPR 29.9.73 n. 600) in relazione all'imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per professionisti e imprese di ridotte dimensioni (cfr. art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190).

### CODICI TRIBUTO DI NUOVA ISTITUZIONE

Per consentire operativamente il versamento dei suddetti importi dovuti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “901C”- acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - interessi;
- “902C”- acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - sanzioni;
- “903C”- saldo - imposta;
- “904C”- saldo - interessi;
- “905C”- saldo - sanzioni.

Inoltre, la risoluzione in commento riporta, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo da parte del contribuente.

### VERSAMENTO PARZIALE DELLE SOMME DOVUTE

I suddetti codici tributo sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto a seguito della comunicazione ex art 36-bis del DPR 600/73. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale:

- i codici sopra riportati devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”;
- il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato “AAAA”), reperibili all'interno della stessa comunicazione, devono essere esposti nei campi specificamente denominati.

FISCALE

### MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE *START UP* INNOVATIVE IN FORMA DI SRL

Parere Ministero dello Sviluppo economico 22.12.2016  
n. 411501

SOCIETÀ

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 22.12.2016 n. 411501, ha rilasciato alcuni chiarimenti in ordine alle modalità semplificate di costituzione delle *start up* innovative in forma di srl (*ex art. 4 co. 10-bis* del DL 3/2015).

In particolare, il legislatore ha previsto due modalità distinte: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile, e quella alternativa, redatta in forma elettronica privata.

Pertanto, il notaio può continuare a rogare gli atti costitutivi e modificativi di tali tipi di società secondo le modalità previste dal codice civile e dalla legge notarile (L. 89/1913). Il notaio, qualora gli venga richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione (ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 17.2.2016), dovrà autenticare l'originale informatico redatto sulla base del modello standard approvato.

## NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 232/2016)

L'art. 1 co. 65 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 4 co. 10-*bis* del DL 3/2015, aggiungendo la possibilità di sottoscrivere l'atto costitutivo di *start up* innovative redatto in forma elettronica (e successivamente di modificarlo), oltre che con la già prevista firma digitale non autenticata dalle parti *ex art. 24* del CAD (DLgs. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale), anche con la firma elettronica avanzata autenticata *ex art. 25* del CAD.

FISCALE

## PERDITE TRASFERITE AL CONSOLIDATO

Ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 121

### SOGGETTI IRES

La ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 121 commenta le modalità con le quali la società consolidante utilizza le perdite fiscali trasferite dalle società consolidate in vigenza del regime della tassazione di gruppo nazionale (artt. 117 e ss. del TUIR).

## UTILIZZO DELLE PERDITE TRASFERITE NEL CONSOLIDATO FISCALE

Con riferimento alle modalità di applicazione della tassazione di gruppo, la società consolidante somma, algebricamente e per intero, i risultati (positivi o negativi) riportati dalla consolidante stessa e dalle consolidate nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Poi, nel caso in cui le perdite individuali trasferite al consolidato siano inferiori ai redditi imponibili, sarà possibile scomputare dal reddito complessivo globale le perdite pregresse maturate in regime di consolidato.

Questo meccanismo non sembra possa essere derogato: pertanto, dal punto di vista dell'applicazione della disciplina sul consolidato, a ciascuna società non è consentita la predeuzione delle perdite in passato trasferite alla fiscal unit.

## RILEVANZA "INTERNA" DEGLI ACCORDI DI CONSOLIDAMENTO

La consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi sopra richiamati, criteri di utilizzo delle

perdite che consentano di stabilire la giusta remunerazione che spetta alle società che partecipano al consolidato.

FISCALE

## CANONE RAI - UTENZE ADDEBITABILI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO 2017

Circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2016 n. 45

### SOGGETTI PRIVATI

L'Agenzia delle Entrate specifica i criteri di individuazione delle utenze di energia elettrica residenziali addebitabili e le regole per determinare l'importo del canone da addebitare nelle diverse casistiche, a decorrere dall'anno 2017.

### UTENZE ADDEBITABILI

L'individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene sulla base della coincidenza del luogo di fornitura d'energia rispetto alla residenza.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto, nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.

### CRITERI DI ADDEBITO

Si ricorda che l'importo da addebitare tiene conto:

- per l'anno 2017, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell'importo complessivo di 90,00 euro;
- delle disposizioni previste dal RDL n. 246/1938 e di altre disposizioni rilevanti a fini tributari;
- della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili (da gennaio ad ottobre);
- della presentazione della dichiarazione sostitutiva per comunicare la non detenzione di un apparecchio TV (quadro A del modello) o la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (quadro B del modello);
- dell'effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione o con altre modalità, nonché dell'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 1 co. 132 della L. 244/2007 e da Convenzioni internazionali.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE TV (QUADRO A DEL MODELLO)

Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio, la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio TV (quadro A del modello) presentata, anche in qualità di erede, l'1.7.2016

al 31.1.2017, esonera dal pagamento del canone per l'intero 2017, mentre la dichiarazione di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo secondo semestre 2017.

I soggetti titolari di utenze attivate dopo il 1° gennaio sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione di non detenzione TV, anche in qualità di erede, entro il primo mese successivo a quello di attivazione per ottenere l'esonero per l'intero anno. Superato il suddetto termine, la dichiarazione presentata entro il 30 giugno, anche in tal caso, esonera per il solo secondo semestre.

LAVORO

## RISCATTO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA

Circ. INPS 29.12.2016 n. 228

DIPENDENTI

Con la circ. INPS 29.12.2016 n. 228 sono state rese note le modalità di applicazione del regime telematico per presentare le domande di riscatto di periodi contributivi nelle gestioni previdenziali dei dipendenti privati (inclusa la gestione PALS), indicate nell'elenco allegato. Le predette domande, a partire dall'1.4.2017, potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, mentre per quelle non indicate dalla circolare restano valide, anche oltre il 31.3.2017, le consuete modalità.

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza telematica può essere presentata:

- via *web*, dall'interessato in possesso del PIN di autenticazione, il quale dovrà confermare o aggiornare i dati già precompilati sulla base delle informazioni legate all'utenza di accesso, specificare se stia presentando domanda in qualità di diretto interessato o come superstite di un soggetto deceduto e selezionare la tipologia di riscatto per la quale intende procedere. Successivamente, dovrà compilare il modulo proposto dalla procedura inserendo i periodi da riscattare e allegando la documentazione necessaria. Infine, l'utente avrà modo di riepilogare quanto inserito nella domanda e, successivamente, procedere all'invio vero e proprio del modulo;
- dai soli richiedenti muniti di PIN dispositivo, tramite Contact Center, che procederà sulla base delle indicazioni ricevute;
- tramite Patronato, che avrà accesso alle medesime funzionalità previste per i cittadini.

### PIN DISPOSITIVO

La circolare fa presente che anche gli utenti privi del PIN dispositivo, che procedano direttamente via *web* o tramite Contact Center, possono inserire i dati essenziali della

domanda. Tuttavia, quest'ultima non sarà completata finché l'interessato non trasformerà il PIN, affinché assuma caratteristiche "dispositive".

## ESCLUSIONI

La circolare in esame precisa che la procedura telematica ivi descritta nulla innova circa le istanze di riscatto del corso di studi e quelle relative alla Gestione dipendenti pubblici (Ex INPDAP), per la cui presentazione telematica (esclusiva) si rinvia, rispettivamente, alle circolari INPS 77/2011 e 147/2013 e al messaggio 18976/2013, nonché alla circolare INPS 12/2013.

FISCALE

## DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2017

TUTTI I SOGGETTI

Il DM 7.12.2016 modifica il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., diminuendolo dall'attuale 0,2% allo 0,1% in ragione d'anno, a partire dall'1.1.2017.

### EFFETTI AI FINI FISCALI

Tra le diverse conseguenze sul piano fiscale che la variazione comporta, si segnala la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è, quindi, pari allo 0,2% fino al 31.12.2016 e allo 0,1% dall'1.1.2017 fino al giorno di versamento compreso.

Inoltre, il "nuovo" tasso incide sull'opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto:

- dell'adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97;
- dell'adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 218/97;
- dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97;
- dell'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 218/97;
- della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs 546/92.

Un successivo decreto provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette.

### EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

In alcuni casi, la riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 388/2000.

Per approfondimenti, si veda la Circolare per la clientela n. 41/2016.

FISCALE

## RIDENOMINAZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI CON I MODELLI F24 E F24-EP

Ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13

Dall'1.1.2017

TUTTI I SOGGETTI



Con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli art. 23, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e delle somme trattenute ai sensi dell'art. 50 del DLgs. 446/97, dall'1.1.2017 sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, sono indicati i codici che, dalla stessa data, devono essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.

Codici tributo da utilizzare fino al 31.12.2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dall'1.1.2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI <i>BONUS</i> E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1059	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI <i>BONUS</i> E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.- A.33,C.2,DL 78/10	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI

Codici tributo da utilizzare fino al 31.12.2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dall'1.1.2017	Descrizione codici tributo
			REGIONE
1693	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPONDE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA, SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO O PAGAMENTO RATEALE	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1694	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPONDE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1054	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI <i>BONUS</i> E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010	1601	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1613	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA		

Codici tributo da utilizzare fino al 31.12.2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dall'1.1.2017	Descrizione codici tributo
1687 <i>segue</i>	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1688	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ.		
1055	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI <i>BONUS</i> E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1689	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1901	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1690	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1913	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA		
1056	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE

Codici tributo da utilizzare fino al 31.12.2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dall'1.1.2017	Descrizione codici tributo
<i>segue</i>	TITOLO DI <i>BONUS</i> E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1691	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1692	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1916	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA		
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUITO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUITI D'IMPOSTA

Codici tributo da utilizzare fino al 31.12.2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dall'1.1.2017	Descrizione codici tributo
111E <i>segue</i>	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
122E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA	192E	RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D'AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, la ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 13 ha precisato che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA"). Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

FISCALE

## ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

TUTTI I SOGGETTI

L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto la possibilità, per i contribuenti, di definire le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative tributarie e contributive nonché degli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73).

Ciò significa che, per beneficiare della definizione, occorre versare, per intero, tutte le somme dovute a titolo di capitale (principalmente, gli importi relativi alle imposte e ai contributi) e di interesse diverso da quello di mora (si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73). Anche gli aggi di riscossione rimangono dovuti, ma vanno calcolati su quanto occorre versare ai fini della definizione, non quindi sulle sanzioni e sugli interessi di mora.

Un discorso a parte va fatto per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, ove rimangono dovute le sanzioni ma vengono meno, oltre ai richiamati interessi di mora, le maggiorazioni ex art. 27 della L. 689/81.

Detta sanatoria riguarda esclusivamente i carichi affidati ad Equitalia nel periodo intercorrente dall'1.1.2000 al 31.12.2016.

Se ci sono dilazioni dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) in corso al 24.10.2016 (data di entrata in vigore del DL 22.10.2016 n. 193), occorre aver versato le rate in scadenza dall'1.10.2016 al 31.12.2016 (il versamento può avvenire sino al 31.3.2017).

La presenza di un contenzioso sulle somme oggetto di definizione non osta alla sanatoria, però, nella domanda, bisogna impegnarsi a rinunciare al giudizio in corso.

Non è necessario definire tutte le cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, in quanto la sanatoria può essere parziale.

Nel momento in cui è presentata la domanda, sono sospesi i versamenti da dilazioni dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) che scadono dall'1.1.2017 sino al termine di versamento della prima rata o della totalità delle somme. Inoltre, non è possibile, limitatamente ai carichi indicati nella domanda di definizione, adottare nuovi fermi e ipoteche, né disporre nuove attività esecutive (ad esempio, pignoramenti).

La validità della definizione, comunque, non è subordinata alla tempestiva presentazione della domanda, posto che presuppone il regolare versamento della totalità delle somme o di tutte le rate, sicché, a rigore, anche una sola e lieve inadempienza cagiona l'impossibilità di accedere alla sanatoria. In caso di mancato perfezionamento della definizione, tutto il carico (incluse le sanzioni e gli interessi di mora) diviene esigibile in unica soluzione, non potendo nemmeno più essere concessa la dilazione.

## PROCEDIMENTO

La domanda va eseguita utilizzando il modello “DA1” (scaricabile gratuitamente dal sito di Equitalia), la cui trasmissione va effettuata entro e non oltre il 31.3.2017.

Nell'istanza, da inviare all'Agente della riscossione e non all'ente creditore, in breve si indicano i carichi che si intendono definire e ci si impegna a rinunciare ai giudizi in corso. Successivamente a ciò, Equitalia, entro il 31.5.2017, comunica l'esito delle somme da corrispondere, indicando altresì il giorno esatto di scadenza delle rate.

Non è quindi prevista l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

Entro il 28.2.2017, inoltre, Equitalia comunica ai contribuenti eventuali carichi affidati ma non ancora notificati ai medesimi (si pensi alle cartelle di pagamento non notificate su importi iscritti in ruoli già consegnati entro il 31.12.2016).

## COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello può essere presentato sia personalmente agli sportelli dell'Agente della riscossione sia in modalità telematica (agli indirizzi, di PEC o di posta semplice, indicati nel modello stesso).

Bisogna allegare copia di un documento di identità del richiedente ove l'istanza non venga presentata personalmente presso lo sportello.

Qualora la presentazione avvenga tramite un delegato, è richiesta anche la fotocopia di un suo documento di identità.

Occorre indicare i carichi definibili, specificando:

- il numero identificativo della cartella di pagamento, emergente dall'atto stesso;
- il numero di identificazione interna dell'accertamento esecutivo (che emerge dalla nota di presa in carico di cui all'art. 29 del DL 78/2010, che Equitalia notifica al contribuente);
- il numero identificativo dell'avviso di addebito INPS, emergente dall'atto stesso.

Ove si intenda definire solo uno o più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento, bisogna specificare quali mediante indicazione del numero di ruolo (si pensi alla cartella di pagamento che porta a riscossione sia tributi che contributi INPS).

Se si tratta di definire solo alcuni debiti dello stesso ruolo o del singolo debito, è necessario specificare quali mediante indicazione degli estremi dell'atto, dato che è presente, per le cartelle di pagamento, nella sezione “Dati identificativi della cartella”.

## VERSAMENTO

I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.

Se il versamento è in unica soluzione, il termine, come indicato nel modello di compilazione della domanda, scade a luglio 2017.

Qualora si opti per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni.

Ad esempio, si può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.

Si rimanda, a questi fini, alla tabella contenuta nel modello.

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e a decorrere dall'1.8.2017 (art. 21 del DPR 602/73).

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile optare per la domiciliazione bancaria, appositi bollettini precompilati o per il versamento diretto presso gli sportelli di Equitalia. È quindi esclusa ogni forma di compensazione, essendo la fattispecie estranea al sistema dei versamenti unitari dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Solo se si intende pagare mediante domiciliazione bancaria, occorre barrare, nel modello, l'apposita casella.

### **ESEMPIO**

Un contribuente riceve due cartelle di pagamento basate sulla liquidazione automatica della dichiarazione, e le intere somme, a titolo di imposta e di sanzioni, sono state iscritte in ruoli consegnati ad Equitalia entro il 31.12.2016.

Su una di esse pende un contenzioso, in quanto il contribuente ha presentato il ricorso essendo sicuro che si tratta di una richiesta relativa ad un versamento già eseguito.

È anche arrivata l'intimazione di pagamento *ex art. 50 del DPR 602/73* (ai fini della compilazione della domanda, detta intimazione non ha rilevanza).

La cartella non impugnata ha numero identificativo 11030060098736471, mentre l'altra ha numero identificativo 11040060098736473.

Il contribuente intende definire solo la cartella non impugnata, e conferisce mandato al proprio difensore per presentare la domanda.

L'istanza andrà così compilata.





A Equitalia Servizi di riscossione SpA

**Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata<sup>1</sup>:**

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando **questo modulo**;
- inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

**DA1 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)**

Il/La sottoscritto/a MARIO ROSSI nato/a il 22.12.1971  
 a TORINO (Prov. TO) codice fiscale R S S M R A 7 1 T 2 2 L 2 1 9 E

- in proprio (per persone fisiche);  
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della .....  
 ..... codice fiscale .....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:  
 Comune ..... (Prov. ....)  
 Indirizzo.....CAP.....Telefono.....  
 presso (indicare eventuale domiciliatario) .....

**OPPURE**

alla casella PEC ALFIOCISSELLO@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

**DICHIARA**

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia<sup>2</sup> dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi<sup>3</sup>:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	11030060098736471	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

<sup>1</sup> In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono **esclusivamente** quelle rese disponibili sul portale [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 225/2016 per coloro che avessero già presentato una dichiarazione di adesione, il presente modello è da utilizzarsi quale dichiarazione integrativa di adesione riportando pertanto esclusivamente gli ulteriori canchi che si intendono definire.

<sup>2</sup> Operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

<sup>3</sup> Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps. **Attenzione:** in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l'importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016.

e<sup>4</sup>, con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

### DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE:** scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)

oppure

**5 RATE:** scadenze rate luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).

oppure

indicare il **Codice** corrispondente alla soluzione desiderata tra quelle della **tabella**<sup>5</sup> pubblicata a pag. 3

*In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura prevista dalla legge<sup>6</sup>. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.*

e<sup>7</sup> di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

### DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

### DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data ..... Torino, 2 gennaio 2017 ..... Firma ..... *Mario Rossi* .....

**N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".**

<sup>4</sup> Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.

<sup>5</sup> Nella tabella sono riportate le diverse soluzioni (scadenza rata e % rata) che possono essere utilizzate in caso si optasse per il pagamento in due, tre o quattro rate.

<sup>6</sup> Pari al 4,5% annuo in base all'art. 21, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

<sup>7</sup> Barrare solo in caso si desideri pagare mediante domiciliazione sul conto corrente.

**DELEGA ALLA PRESENTAZIONE**

*(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)*

Il/la sottoscritto/a MARIO ROSSI .....

- in proprio  
 in qualità di titolare/representate legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra ALFIO CISSELLO .....

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;  
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;  
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

**Luogo e data** Torino, 2 gennaio 2017 ..... **Firma del delegante** Mario Rossi .....

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*

**SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE**

**Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di** .....

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

**OPPURE**

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza

dal/dalla Sig./Sig.ra .....

identificato/a mediante documento di riconoscimento .....

numero ..... rilasciato da ..... in data .....

**Data** ..... **Nome, cognome e firma del dipendente addetto**

**Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto)**

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

<b>ELENCO DELLE CASELLE E-MAIL/PEC</b> delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA <b>ESCLUSIVAMENTE</b> dedicate alla ricezione delle <b>Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata</b>		
Direzione Regionale	E-mail	PEC
Abruzzo	adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it	adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
Basilicata	adesione.basilicata@equitaliariscossione.it	adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
Calabria	adesione.calabria@equitaliariscossione.it	adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
Campania	adesione.campania@equitaliariscossione.it	adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
Emilia Romagna	adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it	adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
Friuli Venezia Giulia	adesione.friuliveneziagiulia@equitaliariscossione.it	adesione.friuliveneziagiulia@pec.equitaliariscossione.it
Lazio	adesione.lazio@equitaliariscossione.it	adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
Liguria	adesione.liguria@equitaliariscossione.it	adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
Lombardia	adesione.lombardia@equitaliariscossione.it	adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
Marche	adesione.marche@equitaliariscossione.it	adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
Molise	adesione.molise@equitaliariscossione.it	adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
Piemonte/Val d'Aosta	adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it	adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it
Puglia	adesione.puglia@equitaliariscossione.it	adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
Sardegna	adesione.sardegna@equitaliariscossione.it	adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
Trentino Alto Adige	adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it	adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
Toscana	adesione.toscana@equitaliariscossione.it	adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
Umbria	adesione.umbria@equitaliariscossione.it	adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
Veneto	adesione.veneto@equitaliariscossione.it	adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it

**N.B. Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è NECESSARIO allegare copia del documento di identità. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".**

<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> (Articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003)
<p>Equitalia Servizi di riscossione SpA Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016.</p> <p>Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.</p> <p>Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.</p> <p>I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad altra società del Gruppo Equitalia;</li> <li>• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;</li> <li>• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.</li> </ul> <p>Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Equitalia Servizi di riscossione SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Legale, via Grezar 14 - 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:privacy@equitaliariscossione.it">privacy@equitaliariscossione.it</a></p> <p>I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web <a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a>, nonché presso gli sportelli della scrivente.</p>